



SENTENZA - 138/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA CENTRALE GIURISDIZIONALE DI APPELLO

Composta dai magistrati:

MAIO Giuseppina Presidente

SCANDURRA Donatella Consigliere

COMITE Giovanni Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere - relatore

PALAZZO Antonio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60123 promosso da:

I'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in

persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata:

	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden	
	(codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c.	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al	
	presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma,	
	alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto (fax 06/59056512);	
	APPELLANTE	
	CONTRO:	
	xx (C.F. xx), nata ad	
	xx, rappresentata e difesa - anche disgiuntamente - dall'Avv.	
	Federico Tedeschini (C.F.	
	TDSFRC48A24H501P) e dall'Avv. Alessandro Tozzi (C.F.	
	TZZLSN68D16H501I), ed elettivamente domiciliata presso lo studio	
	Tedeschini in Roma, Largo Messico n. 7, giusta procura in calce al	
	presente atto (per le comunicazioni si indicano i seguenti recapiti: tel.	
	06/8416290 - fax 06/8541638; PEC: segreteria@pec.tedeschinilex.it);	
	APPELLATA	
	Per la riforma della sentenza n. 29/2022 depositata il 10 maggio 2022	
	e notificata il 10 maggio 2022 - Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Marche;	
	Esaminati tutti gli atti di causa;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 12 aprile 2024, data per letta la	
	relazione del Cons. Maria Rita Micci, l'avv. Lidia Carcavallo per	
	l'INPS e l'avv. Federico Tedeschini per la parte appellata, con	
	l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Giuseppina De Maro,	
	2	

	la causa è posta in decisione;	
	Premesso in	
	FATTO	
	Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, esitato nella	
	sentenza oggetto di gravame, l'odierna appellata aveva impugnato il	
	provvedimento di liquidazione di pensione definitiva	
	AN012021937961 trasmesso con nota INPS 0300.07/09/2021.0278013	
	nonché la comunicazione n. 292440 del 14 settembre 2021 con la quale	
	l'INPS le aveva comunicato la formazione di un indebito pari ad euro	
	42.048,34 per il periodo dal 1 giugno 2016 (data del pensionamento) al	
	31 ottobre 2021, a seguito dalla determinazione della pensione	
	definitiva, in sostituzione della pensione provvisoria concessa al	
	momento del collocamento in quiescenza.	
	Questa la cronologia dei fatti.	
	Con nota del 19 aprile 2016, prot. 19/04/2016.007455, atto n.	
	AN12016844562, l'INPS ha conferito trattamento di quiescenza	
	provvisorio liquidato secondo il sistema retributivo, a decorrere dal 1	
	giugno 2016, per importo annuo di euro 82,554,68, soggetto alle	
	ritenute, precisando che <i>"il settore pagamento e gestione pensioni in</i>	
	<i>indirizzo, provvederà al ricalcolo dell'importo indicato nell'atto allegato</i>	
	<i>aggiornandolo con tutte le variazioni conseguenti all'applicazione della</i>	
	<i>perequazione automatica dalla data di decorrenza della pensione ad oggi. I</i>	
	<i>nuovi importi, così rivalutati, verranno posti a raffronto con quanto</i>	
	<i>corrisposto e potranno determinare un conguaglio a suo favore che si</i>	
	<i>provvederà ad effettuare nel più breve tempo possibile con il computo degli</i>	
	3	

	<i>interessi” ed evidenziando in conclusione che “IN CONSIDERAZIONE</i>	
	<i>DEI TEMPI TECNICI NECESSARI ALL’ISTITUTUO PER L’ATTUAZIONE</i>	
	<i>DELL’ART. 1, COMMA 707 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190, LA</i>	
	<i>PRESENTE LIQUIDAZIONE E’ DA CONSIDERARSI PROVVISORIA. DATA DI</i>	
	<i>DECORRENZA INTERESSI 1/7/2016 (...). Così come precisato anche</i>	
	<i>nelle note redatte dalla Prefettura ai fini della determinazione del</i>	
	<i>trattamento di quiescenza (nota 4 aprile 2016 – all. 7 al ricorso di</i>	
	<i>primo grado e nota 6 aprile 2016 prot. 0027790 - all. 6 ed indirizzata</i>	
	<i>per conoscenza anche alla interessata), infatti, dopo la liquidazione</i>	
	<i>del trattamento di quiescenza provvisorio da parte della Prefettura</i>	
	<i>restava “a carico della sede INPS competente l’applicazione del calcolo della</i>	
	<i>pensione con il sistema interamente <retributivo> per la determinazione del</i>	
	<i>secondo termine di raffronto secondo quanto disposto dalla circolare INPS n.</i>	
	<i>74 del 10/04/2015.”</i>	
	<i>In data 7 settembre 2021 con atto prot. 300.07/09/2021.0278013,</i>	
	<i>infatti, l’Inps ha riliquidato la predetta pensione calcolandola ai sensi</i>	
	<i>dell’art.1, comma 707, l. 190/2014 anche alla luce della</i>	
	<i>quantificazione degli emolumenti accessori aggiornati ad opera della</i>	
	<i>Prefettura in data 7 maggio 2021, con la formazione dell’indebito per</i>	
	<i>cui è causa.</i>	
	<i>A seguito della proposizione del ricorso, il giudice adito ha accolto le</i>	
	<i>istanze della odierna appellata, dapprima in sede cautelare e, quindi,</i>	
	<i>nel merito, argomentando, sulla base delle decisioni delle Sezioni</i>	
	<i>Riunite di questa Corte (sentenza 2 luglio 2012, n. 21/2012/QM, che</i>	
	<i>ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato nella sentenza 26</i>	
	4	

	maggio 2011 n. 7/2011/QM) nel senso di ravvisare nel caso in esame	
	un legittimo affidamento della pensionata, con conseguente stato	
	soggettivo caratterizzato dalla buona fede utile ai fini della	
	irripetibilità delle somme, dato dal notevole lasso di tempo trascorso	
	oltre che dalla condotta dell'INPS medesimo che, sebbene avesse reso	
	edotta la pensionata circa la necessità di dover procedere alla attesa	
	dei tempi di liquidazione della pensione definitiva, dovuti alla	
	applicazione dell'art.1, comma 707, l. 190/2014, aveva comunque	
	espressamente rassicurato la stessa che l'Istituto previdenziale	
	avrebbe operato nel minor tempo possibile, con formazione di	
	conguaglio a favore della pensionata medesima.	
	Il giudicante in primo grado ha ritenuto irrilevante, ai fini del	
	decidere, l'aggiornamento degli emolumenti accessori effettuato dalla	
	Prefettura con nota 7 maggio 2021, dal momento che la maggiore	
	quantificazione degli emolumenti accessori avrebbe dovuto far	
	nascere un credito pensionistico a favore della appellata.	
	La formazione dell'indebito, è pertanto conseguita all'applicazione	
	dell'art. 1, comma 707, L. 190/2014 e quindi, di un ritardo dell'INPS	
	medesimo, onerato, secondo quanto si legge nella nota della	
	Prefettura datata 6 aprile 2016, della quantificazione del secondo	
	parametro di raffronto del trattamento di quiescenza, secondo il	
	trattamento retributivo.	
	Con atto di appello notificato via pec 8 luglio 22 e depositato il	
	successivo 11 luglio l'INPS ha censurato la sentenza impugnata	
	deducendo l'erronea interpretazione dell'elemento fattuale dal quale	
	5	

	poter desumere la buona fede, avendo il giudice fatto riferimento alla	
	rassicurazione esternata dall'INPS nella nota di liquidazione della	
	pensione, di voler operare in tempi brevi per il calcolo della pensione	
	definitiva, con l'eventuale determinazione di un conguaglio a favore	
	della pensionata; in realtà, dalla lettura della nota, risulterebbe	
	chiaramente che il possibile conguaglio avrebbe riguardato	
	unicamente la perequazione e non già l'applicazione dell'art. 1,	
	comma 707, L. 190/2014, con l'impossibilità di poter ravvisare, nel	
	caso in esame, la buona fede della percepiente.	
	Con memoria del 26 marzo 2024 la parte appellata si è costituita	
	chiedendo che fosse dichiarata la irricevibilità, inammissibilità o	
	comunque l'infondatezza del gravame, con vittoria di spese ed	
	onorari di lite.	
	All'udienza del 12 aprile 2024 la difesa dell'appellante ha insistito	
	nell'accoglimento dell'appello, sulla base di quanto già dedotto in	
	atti. La difesa dell'appellata ha insistito per la declaratoria di	
	inammissibilità dell'appello o comunque per il rigetto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'appello è inammissibile.	
	L'art. 170 c.g.c., che ha sostituito, nella disciplina della materia, l'art.	
	1, comma 5 del d.l. n. 453 del 1993 (convertito nella legge n. 19 del	
	1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del	
	1996), recita: "Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è	
	consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto	
	6	

	quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa	
	di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o	
	all'aggravamento di infermità o lesioni".	
	Le Sezioni Riunite di questa Corte, nella sentenza n. 10/QM/2000,	
	hanno precisato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e	
	motivi di fatto, affermando che: "a) i motivi di diritto devono	
	investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo	
	ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via	
	immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b)	
	rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della	
	sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;	
	c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile	
	in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo	
	assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, ove per	
	difetto di motivazione si intende l'assenza assoluta di motivazione o	
	la presenza di una motivazione soltanto apparente.	
	La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto	
	di motivazione, ricorre allorché, "dietro la parvenza di una	
	giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal	
	giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi,	
	le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al	
	risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi	
	meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un	
	"ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con	
	un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a	

spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. n. 25702/2020).

Nel caso in esame l'INPS ha prospettato una omessa motivazione della decisione dal momento che il giudicante sarebbe incorso in un errore di valutazione per avere male interpretato l'elemento fattuale dal quale poter desumere la buona fede, avendo fatto riferimento alla rassicurazione esternata dall'INPS nella nota di liquidazione della pensione, di voler operare in tempi brevi per il calcolo della pensione definitiva, con l'eventuale determinazione di un conguaglio a favore della pensionata; in realtà, dalla lettura della nota, risultava chiaramente che il possibile conguaglio avrebbe riguardato unicamente la perequazione e non già l'applicazione dell'art. 1, comma 707, L. 190/2014, con l'impossibilità di poter ravvisare, nel caso in esame, la buona fede della percepiente.

Ora, in disparte l'infondatezza della pretesa di parte appellante nel merito (è opportuno, infatti, ricordare che, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte - SS.RR. n. 2/2012 - l'elemento soggettivo della buona fede trova la sua giustificazione nel lungo lasso di tempo trascorso e nella impossibilità di ravvisare nella persona del pensionato di percepire la abnormità del trattamento di pensione erogato rispetto al dovuto; nel caso di specie risulta trascorso un periodo di oltre un quinquennio nel corso del quale la pensionata, pur sapendo di percepire un trattamento provvisorio, non avrebbe mai potuto avere elementi per comprendere se stesse percependo o meno il trattamento "più favorevole", sulla base delle

	valutazioni dettate dal legislatore con l'art. 1, comma 707, L.	
	190/2014), la sentenza impugnata appare correttamente motivata dal	
	momento che il giudicante, partendo dalle evidenti premesse	
	constatabili dal corredo documentale in atti, ha chiaramente esposto	
	le regioni in virtù delle quali poter ravvisare l'elemento della buona	
	fedeltà nella persona dell'appellata che, sebbene consapevole della	
	provvisorietà del trattamento erogato nel 2016 ha fatto affidamento	
	sulle comunicazioni inoltrate dall'INPS e sul lungo tempo trascorso	
	nel silenzio dell'istituto previdenziale. Nel caso in esame, pertanto, le	
	questioni sollevate dall'INPS, così come prospettate, costituiscono	
	chiaramente questioni di fatto e non di diritto, escluse, pertanto, dalla	
	cognizione del giudice di appello.	
	L'INPS appellante, infatti, ha prospettato unicamente un giudizio	
	sull'apprezzamento delle valutazioni operate dal giudicante in primo	
	grado con riferimento all'“unico elemento fattuale” preso in	
	considerazione ai fini della qualificazione dell'elemento soggettivo	
	della pensionata, idoneo ad assicurare l'irripetibilità dell'indebito	
	richiesto in pagamento. Ciò posto, appare evidente che l'INPS, dietro	
	alla denunciata erroneità della motivazione, avrebbe preteso, da parte	
	di questo Collegio di appello, un riesame degli elementi di fatto posti	
	alla base della decisione impugnata.	
	Le prospettate questioni di fatto impongono di addivenire ad una	
	declaratoria di inammissibilità dell'appello.	
	Stante l'esito della lite, le spese tra le parti si intendono compensate.	
	P.Q.M.	

	la Corte dei conti, Sezione Terza Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando dichiara inammissibile l'appello	
	iscritto al n. 60123 del registro di Segreteria proposto da xx.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile	
	2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Maria Rita MICCI)	(Giuseppina MAIO)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato il 09/05/2024	
	il dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo	
	52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al	
	comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(Giuseppina Maio)	
	10	

[illegible]

*Corte dei conti***TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE DI APPELLO****IL PRESIDENTE DI SEZIONE CON FUNZIONE DI AGGIUNTO**

Vista l'istanza degli avv. Maurizio Discepolo avv. Alessandra Gambacorta depositata il 15 maggio 2024 ai sensi degli articoli 112-113 c.g.c. (D.lgs. n. 174/2016 ss.mm.ii.) , nell'appello iscritto al n. 60123 del registro di segreteria, formulata per conto dell'assistita sig.ra xx, con cui si chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 138/2024 emessa dalla Terza Sezione Centrale Di Appello nel contenzioso pensionistico attivato dall' INPS (appellante) contro la medesima sig.ra xx (appellata);

Constatato che nella richiamata sentenza n.138/2024 , pur essendo correttamente indicato in epigrafe ed in parte motiva, il nome della parte appellante INPS e della parte appellata sig.ra xx , invece, per mero disguido è stato erroneamente indicato nel dispositivo la dr.ssa xx quale parte appellante nel dispositivo, in quanto in detta sentenza si legge,

dopo il "P.Q.M." che la Terza Sezione Centrale di Appello "*dichiara inammissibile l'appello iscritto al n. 60123 del registro di Segreteria proposto da* [REDACTED] in luogo della corretta indicazione della parte appellante, da individuarsi nell'istituto previdenziale INPS e non dalla sig.ra xx parte appellata;

Valutato che l'evidente errore materiale di cui alla citata sentenza n.138/2024, consente di poter procedere alla correzione richiesta di correzione del 15 maggio 2024 avanzata dagli avv. Maurizio Discepolo e Alessandra Gambacorta, in rappresentanza della sig.ra xx, con l'adozione di decreto ai sensi dell'art. 113, 2° comma c.g.c.;

Ritenuto, pertanto, per i suesposti motivi, di dover provvedere alla correzione dell'individuato errore materiale con l'indicazione nel dispositivo citata sentenza n.138/2024 dell'esatto nominativo del proponente il ricorso in appello ovvero l' INPS (appellante) in luogo della sig.ra xx;

Visto il provvedimento prot. 498/2024 del 6/05/2024 del Presidente della III Sezione Centrale Appello dr.ssa Giuseppina Maio con cui sono attribuite al Presidente di sezione con funzione di aggiunto dr. Tammaro Maiello, in via esclusiva, le funzioni direttive nel contenzioso pensionistico

DECRETA

La sentenza n. 138/2024 è così corretta:

alla pag. 10, rigo 3° e 4° il nome della parte appellante "xx" è sostituito con "INPS".

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Depositato in Segreteria il 22.05.2024
Il dirigente
F.to digitalmente



TAMMARO
MAIELLO
CORTE DEI CONTI
22.05.2024 10:39:08
GMT+01:00

**Il Presidente di sezione
con funzione di aggiunto
Tammaro Maiello**



CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA III SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO CONTIENE I SEGUENTI PROVVEDIMENTI FIRMATI:

- **DOCUMENTO 1 - PROVVEDIMENTO OGGETTO DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE: SENTENZA N. 138/2024** 
- **DOCUMENTO 2 – PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE: DECRETO N. 1/2024 DEPOSITATO IN QUESTA SEGRETERIA IL 22.05.2024.** 

Roma, lì 22.05.2024

Per il Dirigente



GERARDA
CALABRESE
CORTE DEI
CONTI
22.05.2024
13:45:42
GMT+01:00